



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

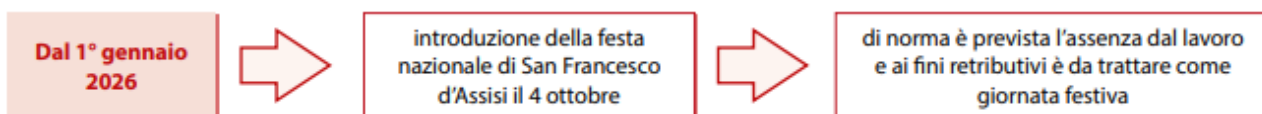
Circolare flash n. 38

Oggetto: Festa nazionale di San Francesco d'Assisi: riepilogo della disciplina e gestione della busta paga

PREMESSA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 10 ottobre 2025, n. 236) della Legge 8 ottobre 2025, n. 151, è stata introdotta nel nostro ordinamento la **festa nazionale di San Francesco d'Assisi** per la giornata del **4 ottobre**, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Fino al 2025 la giornata del 4 ottobre era qualificata unicamente come solennità civile, senza comportare astensione dal lavoro né particolari riflessi retributivi. Come noto, a partire dal 2026 l'inserimento del 4 ottobre nell'elenco di cui all'articolo 2 della Legge n. 260/1949 la fa rientrare nelle festività nazionali, comportando riflessi sulla gestione dei dipendenti per la chiusura dei luoghi di lavoro, per il divieto di compiere determinati atti giuridici e per il trattamento retributivo festivo.



Criticità

Come già evidenziato, in sede di promulgazione della Legge il Presidente della Repubblica aveva rilevato un problema di sovrapposizione normativa non consentito dall'ordinamento italiano: attualmente il 4 ottobre risulta infatti contemporaneamente qualificato sia come festività nazionale (in onore di San Francesco d'Assisi) sia come solennità civile (in onore di Santa Caterina da Siena). Poiché le due qualificazioni producono effetti differenti e tra loro incompatibili, il Capo dello Stato aveva auspicato un intervento legislativo correttivo, che ad oggi tuttavia non è ancora stato adottato.

Si ritiene comunque corretto e prudentiale, nonostante la suddetta criticità e sulla base dell'intenzione del Legislatore di qualificare tale giornata come festività nazionale, applicare la disciplina propria della

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





festività nazionale in sede di elaborazione paghe, riconoscendo dunque ai lavoratori i relativi diritti economici e normativi.

ASSENZA DAL LAVORO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Come anticipato, il 4 ottobre, a decorrere dal 2026, va trattato come una qualsiasi altra festività con effetti civili, pertanto applicando le regole generali previste dalla Legge n. 260/1949 e successive modifiche, integrate dalle previsioni contenute nei Contratti Collettivi:

- è ora prevista l'assenza dal lavoro o, in caso di espliciti accordi, il recupero della stessa su un'altra giornata, fermo restando, in quest'ultimo caso, il pagamento di una maggiorazione secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo applicato;
- qualora, in base ad accordi tra datore di lavoro e lavoratore, o in base ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, tale giornata venisse lavorata e non recuperata, sarebbe necessario retribuirla.

Dal punto di vista retributivo valgono le regole di seguito riepilogate.

4 ottobre coincidente con il giorno di riposo o con un'altra festività

Qualora il 4 ottobre (che nel 2026 cade di domenica) coincida con il giorno di riposo o con altra festività, il trattamento da applicare ai dipendenti nel cedolino paga di ottobre sarà quello previsto in caso festività non goduta, dunque con pagamento di una quota giornaliera aggiuntiva oltre alla normale retribuzione. Infatti, qualora la festività sia non goduta, ossia cada in un giorno in cui già non era prevista attività lavorativa, la festività non lavorata va comunque retribuita.

Ai lavoratori, a prescindere dal fatto che siano retribuiti in misura fissa o meno, spetterà quindi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente alla giornata festiva.

Si ricorda che, fatta salva ogni diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa, in caso di coincidenza di una festività con il giorno di riposo (solitamente la domenica), non compete in caso di coincidenza della stessa con la sesta giornata non lavorativa (solitamente il sabato).

4 ottobre coincidente con un giorno lavorativo infrasettimanale

Qualora la festività sia goduta, ossia cada in un giorno lavorativo infrasettimanale e non venga lavorata, tale giornata va retribuita come se fosse stata lavorata. Lo stesso principio vale anche se il 4 ottobre coincidesse con un'assenza considerata indipendente dalla volontà del lavoratore, ad esempio per infortunio, malattia, gravidanza, congedo matrimoniale, ferie, permessi, riduzione o sospensione del lavoro o altre assenze per giustificati motivi.

Pertanto:

- ai lavoratori retribuiti in misura fissa (di solito impiegati e una parte degli operai) non spettano decurtazioni del trattamento retributivo, in quanto le festività godute sono già comprese nello stesso;
- ai lavoratori non remunerati in misura fissa mensile (di solito operai e lavoratori somministrati) va corrisposto un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale, fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi.

Rimangono escluse dall'obbligo di retribuzione solo le festività che cadono durante le assenze non retribuite, ingiustificate e per sciopero, in quanto considerate conseguenti alla volontà del lavoratore.



Normalmente, salve le diverse disposizioni dei Contratti Collettivi, le festività cadenti nella sesta giornata non lavorativa (solitamente il sabato) si trattano come festività infrasettimanali.

4 ottobre non lavorato

Nei casi in cui il lavoratore sia tenuto a prestare attività lavorativa nella giornata festiva cadente in giornata infrasettimanale, al dipendente spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate, aumentate secondo le percentuali previste dai Contratti Collettivi applicati.

Se la festività lavorata cadesse durante il giorno di riposo o in coincidenza con un'altra festività, quale il Patrono del luogo in cui ha sede l'azienda, al lavoratore andrebbero quindi erogate:

- la normale retribuzione, comprensiva della giornata festiva,
- la retribuzione per festività non goduta,
- il pagamento delle ore di lavoro prestate, aumentate secondo le percentuali previste dai Contratti Collettivi applicati.

Alcuni Contratti Collettivi prevedono la possibilità di attribuire un riposo compensativo in sostituzione della sola retribuzione base, ma la regola generale prevede almeno la corresponsione di una maggiorazione economica in presenza di giornata festiva lavorata.

IMPATTO SUL COSTO DEL LAVORO

L'introduzione della nuova festività di San Francesco d'Assisi determina un impatto negativo sul costo del lavoro per le aziende con dipendenti, schematizzabile in questo modo:

Casistica	Impatto economico
4 ottobre non goduto (perchè cadente nel giorno di riposo o in coincidenza con un'altra festività)	Il costo del lavoro aumenta perchè il lavoratore dovrà percepire una retribuzione aggiuntiva. Questa è la casistica che nel 2026 riguarderà la maggioranza dei lavoratori
4 ottobre lavorato	Il costo del lavoro aumenta perchè il lavoratore dovrà percepire una retribuzione aggiuntiva (in alcuni casi anche per la compensazione della festività non goduta, in quanto cadente nel giorno di riposo o in coincidenza con un'altra festività)
4 ottobre non lavorato e cadente in un giorno lavorativo	Il costo medio orario del lavoro aumenta , in quanto, lavorando una giornata in meno, la retribuzione non varia ma le ore di produttività si riducono
4 ottobre lavorato , ma compensato su un'altra giornata di riposo	Il costo medio orario del lavoro aumenta , in quanto, lavorando una giornata in meno, la retribuzione non varia ma le ore di produttività si riducono. Inoltre va aggiunto il costo della maggiorazione per lavoro in giornata festiva



RAPPORTI CON LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RIFLESSI SULLA CIG

Si ricorda che, a seguito dell'introduzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, valgono i seguenti principi:

- anche qualora i Contratti Collettivi applicati non abbiano ancora adeguato l'elenco delle festività riconosciute, il 4 ottobre va comunque riconosciuto e retribuito come festività nazionale sulla base di quanto previsto dalla Legge;
- per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (c.d. mensilizzati) l'integrazione salariale non subisce riduzioni in presenza di festività civili;
- per i lavoratori retribuiti non in misura fissa (c.d. orari), il 4 ottobre segue la disciplina generale delle festività nazionali in presenza di integrazione salariale (le festività infrasettimanali sono a carico azienda se ricadono nelle prime due settimane di sospensione e diventano a carico INPS solo oltre la seconda settimana di sospensione). La festa di San Francesco d'Assisi non viene pertanto assimilata alle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, le quali devono invece essere sempre retribuite da parte del datore di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 23.09.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)